

STATUTO

ART. 1. COSTITUZIONE

È costituita un'Associazione Culturale denominata "ANDIAMO AI BOSCHETTI".

L'associazione ha sede in Monza e potrà istituire uffici, sedi o sezioni anche in altre località.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Monza e in tutta Italia.

ART. 2. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non persegue finalità di lucro, né diretto, né indiretto.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale trasparenza e democrazia, pro-muovendo iniziative nei settori di: cultura, ambiente e territorio.

ART. 3. COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono compiti dell'Associazione:

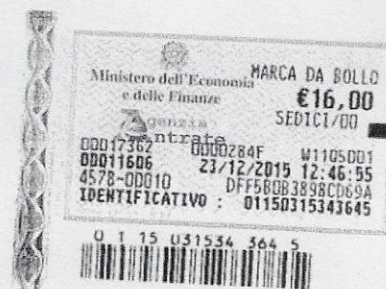
- 1) la promozione e il recupero dell'area storica dei "Boschetti reali di Monza" e, più in generale delle aree verdi urbane sotto utilizzate o degradate.
- 2) l'azione di collaborazione con le istituzioni ed altri enti (anche quelli che operano al di fuori dei circuiti istituzionali) che operino a favore del territorio, per un servizio di crescita culturale, sociale ed educativa della comunità alla quale si appartiene.
- 3) la promozione di dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, studi, ricerche, pubblicazioni, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti o Istituzioni.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

ART. 4. ASSOCIATI



Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

In particolare, possono aderire all'associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

ART. 6. TIPOLOGIE DI SOCI

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

Sono aderenti all'associazione in qualità di Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e in qualità di Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

3) soci benemeriti o sostenitori: si considerano tali coloro che, persone fisiche o giuridiche, vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno e sostegno profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione stessa. I soci benemeriti/sostenitori non corrispondono alcuna quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all'elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare all'Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo stesso.

ART. 7. DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una per ciascun socio);
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza oneri, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno eguali diritti di voto per quanto riguarda l'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi.

ART. 8. DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della QUOTA sociale deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento;
- 2) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie;
- 3) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

ART. 9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo entro un anno dal termine fissato all'uopo dal consiglio o da apposito regolamento.
- 3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, sempre che il consiglio Direttivo non confermi l'espulsione dall'associazione per morosità.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento dietro presentazione di domanda scritta; tale ricorso sarà preso in esame dal consiglio direttivo, che, presa visione della motivazione, a maggioranza dei suoi membri, con risposta scritta e motivata, deciderà sulla eventuale riammissione o conferma d'espulsione del socio.

ART. 10. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

ART. 11. ENTRATE

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 10;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- ogni altra entrata derivante dall'attività associativa svolta.

ART. 12. BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del revisore se nominato, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

ART. 13. UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

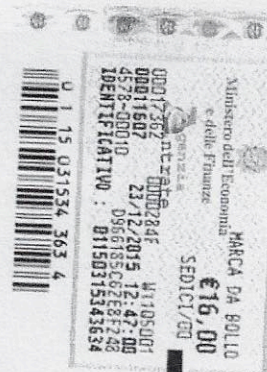
E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione.

ART. 14. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente(facoltativo);
- Il Segretario;
- Il Tesoriere (facoltativo);
- Il Revisore legale (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo);

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni e sono rinnovabili. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso a copertura delle spese



sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno, dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

ART. 15. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

Essa è convocata con annuncio scritto (lettera, mail, sms o modalità di comunicazione multipla tramite avviso su social network) ad ogni socio almeno 48 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle cose da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Almeno una volta l'anno viene convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Possono partecipare all'assemblea tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

ART. 16. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.
- 2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
- 3) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 4) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto.
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
- 6) elegge il Presidente, il Segretario e, ove vengano istituiti: il Vicepresidente, il Tesoriere, il Revisore Legale e il Collegio dei Probiviri.

ART. 17. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- 2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno i 2/5 dei soci e dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà, anche per delega, degli associati e la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del c.c.).

ART. 18. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo in caso di delibere relative alla modificazione dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione.

La seconda convocazione può aver luogo decorse 24 ore dalla prima convocazione.

ART. 19. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 20. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni assembleari sono riportati su apposito libro delle decisioni dei soci a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. I libri sociali sono a disposizione dei soci per la libera consultazione presso la sede dell'Associazione.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 21. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri (due più il Presidente) ad un massimo di cinque consiglieri eletti tra i soci, che si candidano durante l'assemblea, e restano in carica tre anni. Le cariche sono rinnovabili.

Qualora durante il mandato venisse meno un componente del consiglio direttivo, il consiglio stesso può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione.

I consiglieri così eletti per cooptazione rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

ART. 22. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni tre anni l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 23. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, quando ritenga opportuno convocarlo, o quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo con cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 48 ore prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente (ove nominato); in loro assenza, sono presiedute dal componente più anziano di età.

ART. 24. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Non sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri e, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

ART. 25. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
- 3) redigere i bilanci.
- 4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea.

- 5) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
- 6) formulare il regolamento interno dell'Associazione.
- 7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.
- 8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

ART. 26. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione, previa informazione al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ART. 27. IL VICEPRESIDENTE

L'assemblea dei soci può nominare un Vice Presidente, il quale può rappresentare l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese ma non può delegare funzioni a lui delegate senza aver avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'associazione.

ART. 28. IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci e resta in carica tre esercizi.

All'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica del suo incarico.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.



La persona ricoprente la figura di Segretario dell'Associazione può svolgere anche funzioni di Tesoriere.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

ART. 29 IL TESORIERE

Il Tesoriere può venire eletto dall'Assemblea anche tra i non soci dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del rendiconto dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equi-librata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione del rendiconto o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

ART. 30. REVISORE LEGALE

L'assemblea dei soci può nominare un Revisore legale, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, allo scopo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore legale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Al Revisore legale spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti di legge.

ART. 31. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 32. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui ai precedenti articoli, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi, sentita l'autorità preposta, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 33. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle vigenti disposizioni normative.